

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 004/CGF – RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Avv. Serapio Deroma, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTALE SEGUITO GARA TORINO/GENOA DEL 24.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 26.5.2009)

Con decisione del 26.5.2009, Com. Uff. n. 291, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva al calciatore del Genoa Olivera Da Rosa Ruben, in relazione alla gara Torino/Genoa del 24.5.2009, la squalifica per tre giornate effettive di gara: "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, tentato ripetutamente di colpire un avversario con violenti pugni, non riuscendo nell'intento in quanto trattenuto a stento da altra persona; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura Federale."

Avverso tale decisione presentava reclamo l'Olivera, il quale lamentava l'erroneità, quanto alla misura, della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, che non avrebbe operato una esatta ricostruzione dell' accaduto omettendo di considerare, come pure emergeva dai rapporti del direttore di gara e dei suoi assistenti, che non si era di fronte ad un tentativo di aggressione da parte dell'Olivera, quanto ad una sua reazione per una aggressione subita ad opera del calciatore del Torino Ogbonna Angelo il quale lo aveva colpito con un calcio all'altezza della gamba. Avrebbe, allora, il giudice dovuto tenere conto di questa fondamentale evenienza, riconoscendo almeno la sussistenza della provocazione, o quella della legittima difesa, nel comportamento dell'Olivera, che non aveva, poi, con la sua reazione causato alcun danno non avendo colpito nessuno, riducendo la squalifica al presofferto, o a due giornate con conversione della terza in ammonizione o ammenda.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

La vicenda che ci occupa, infatti, non è costituita da un normale diverbio, sia pure acceso, tra due calciatori di squadre avverse, ma deve essere inquadrato nello scenario dell'immediato dopopartita Torino/Genoa del 24.5.2009, conclusasi con la vittoria della squadra ospitata per tre a due, e la retrocessione del Torino, per effetto di questa sconfitta, nella serie inferiore. Ebbene, immediatamente dopo il fischio finale dell' arbitro, si sono verificati, tra i giocatori delle due squadre, e provocati, secondo i rapporti dello stesso direttore di gara, dei suoi assistenti e del collaboratore della Procura Federale, da alcuni torinisti, una serie di episodi di violenza, consumata e tentata, ripresi da tutte le emittenti televisive, tali da poter configurare tecnicamente la situazione come una vera e propria rissa.

In questa cornice si inserisce la vicenda Ogbonna - Olivera, senz'altro originata, così come sostiene il reclamante, dall'atto violento subito ad opera dell'Ogbonna; quello che è successo dopo, però, non può essere definito, al contrario di quanto sostenuto nel reclamo, come semplice reazione alla provocazione subita, o come atteggiamento di legittima difesa di fronte all'aggressione patita,

perché in realtà l'Olivera ha, da quel momento, semplicemente partecipato attivamente alla rissa in corso. Del resto, se si legge compiutamente il rapporto redatto in proposito dal collaboratore della Procura federale, ci si imbatte nella seguente ricostruzione dell'evento: "Il calciatore del Genoa, signor Ruben Olivera, sostituito nel secondo tempo, con addosso il fratino verde, dopo essere stato colpito nella mischia, tentava ripetutamente di colpire alcuni avversari, trattenuto da un suo dirigente, alla cui presa sfuggiva più volte, muovendosi sul terreno di gioco alla ricerca degli avversari.

Non è vero, quindi, che egli abbia semplicemente cercato di restituire il colpo subito indirizzando pugni al suo aggressore, ma è vero, invece, che abbia cercato di colpire diversi giocatori del Torino, non riuscendovi solo, c'è da credere, per l'intervento di un dirigente della sua stessa società che cercava, come poteva, di smorzare l'ardore.

Il comportamento dell'Olivera, in definitiva, non può che essere definito come quello di un partecipante alla rissa, vale a dire quello di un soggetto il cui animus, la cui volontà, non è più quella di difendersi, bensì quella di offendere gli altri partecipanti, situazione alla quale appaiono assolutamente estranei gli invocati istituti della provocazione, e della legittima difesa, e che non lascia spazio ad una riduzione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Olivera Da Rosa Ruben e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIATORE GALANTE FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LIVORNO/BRESCIA DEL 20.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 310 del 22.6.2009)

Il calciatore Galante Fabio ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 310 del 22.6.2009, con la quale gli è stata comminata a seguito della gara Livorno/Brescia del 20.6.2009 la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, perché, espulso, *"per avere al 44° del secondo tempo reagendo ad un atto di violenza subito, tentato di colpire con un pugno un avversario"*.

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, una riduzione, reputando eccessiva la sanzione irrogata in relazione all'accaduto, erroneamente percepito dal Direttore di Gara e riconducibile, semplicemente, alla scomposta caduta successiva al fallo subito.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti ufficiali osserva come dagli stessi risulti inequivocabilmente accertato il fallo di reazione del Galante il quale a seguito dell'azione scorretta dell'avversario, controffendeva tentando di attingerlo con un pugno che solo fortuitamente non andava a segno.

Le doglianze difensive, non appaiono in grado di scalfire il referto arbitrale che, come noto, in sede sportiva, è dotato di "fede privilegiata".

Tanto premesso, la Corte ritiene di dover confermare la decisione gravata, pienamente condividendo il governo delle norme in materia da parte del Giudice Sportivo che ha, applicato peraltro, la sanzione, nel suo minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galante Fabio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. LOTITO CLAUDIO, PRESIDENTE E LEGALE**

**RAPPRESENTATE DELLA S.S. LAZIO S.P.A.,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 8, COMMA 15 E
4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA 6656/453PF 08-09SP/BLP DEL 23.4.2009** (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 28.5.2009)

Con rituale e tempestivo reclamo il Dott. Claudio Lotito, legale rappresentante della S.S. Lazio S.p.A., ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. 95 - 2008/2009) la quale, su deferimento del Procuratore Federale gli ha comminato la sanzione della ammenda di €5.000,00 per la violazione dell'art. 8, comma 15, C.G.S. vigente, ed ulteriore ammenda di € 5.000,00 alla società S.S. Lazio S.p.A. ex art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito l'insussistenza dell'addebito disciplinare non essendo stato, in prime cure, individuato il *dies a quo* di decorrenza del termine di giorni trenta di cui all'art. 8, comma 15, C.G.S..

Ha, infatti, osservato che l'art. 8, comma 15, C.G.S. non individua nella comunicazione del deposito del Lodo il *dies a quo* con ciò richiamando, a supporto del suo assunto, il disposto di cui all'art. 10.13 del Regolamento del Collegio Arbitrale.

Ha, altresì, infine rilevato il reclamante d'aver provveduto all'adempimento del Lodo con distinti bonifici in data 20 e 24 Marzo 2009, al netto di quanto trattenuto a titolo di imposta IRPEF alla fonte.

Ha, quindi, concluso chiedendo l'assoluzione dall'illecito disciplinare contestato per insussistenza del fatto.

Alla seduta fissata dalla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – per il 10.7.2009, nessuno è comparso per il reclamante.

Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Con esaustiva motivazione, che questa Corte condivide e dalla quale non intende discostarsi, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la S.S. Lazio S.p.A. aveva ricevuto l'avviso di deposito del Lodo in data 16.10.2008 mentre, per contro, il versamento era avvenuto in data 24.3.2009, quindi ben oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di deposito, termine, questo, da ritenersi perentorio sia in considerazione della ratio della norma ex art. 8, comma 15, C.G.S. e soprattutto dal fatto che alla norma è collegata una espressa sanzione.

Alcun rilievo, infine, può essere attribuito all'ottemperamento parziale del Lodo, atteso che la relativa eccezione è assorbita dal mancato pagamento nel termine perentorio fissato dall'art. 8, comma 15, C.G.S..

Da ciò consegue la responsabilità disciplinare del Presidente Lotito e della S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abetete